

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018
564/2018/R/EEL

DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA
CONNESSIONE REALIZZATI DAI SOGGETTI RICHIEDENTI LA CONNESSIONE.
INTEGRAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI ATTIVE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1041^a del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 412/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 558/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2016, 664/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 664/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 105/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 105/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 agosto 2018, 440/2018/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 440/2018/R/eel) e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14, del decreto legislativo 387/03 e l'articolo 7, del decreto legislativo 20/07, disciplinano le disposizioni normative in materia di connessione alla rete elettrica rispettivamente degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, prevedendo, in particolare, che l'Autorità emani specifiche disposizioni secondo cui gli impianti di rete per la connessione, nel caso di connessioni a reti con tensione nominale superiore a 1 kV, possano essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete debbano adottare al fine di definire i requisiti tecnici dei medesimi impianti di rete;
- l'Autorità, approvando il Testo Integrato Connessioni Attive, ha disciplinato le condizioni procedurali, tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica. Il TICA trova applicazione per tutte le richieste di connessione relative a impianti di produzione di energia elettrica presentate a decorrere dall'1 gennaio 2009;
- al fine di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 387/03 e dall'articolo 7, del decreto legislativo 20/07, gli articoli 16 e 30, del TICA prevedono, tra l'altro, che:
 - il gestore di rete consenta al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - il gestore di rete possa consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico;
 - i costi di collaudo, relativi agli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti e ceduti al gestore di rete, siano a carico del richiedente, anche qualora il medesimo collaudo dovesse avere esito negativo;
- il TICA non ha definito i corrispettivi di collaudo, lasciandone ai singoli gestori di rete la definizione;
- a seguito di un esposto presentato all'Autorità e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da 18 titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in cui sono stati evidenziati elementi atti a comprovare l'eccessiva onerosità – in rapporto all'effettivo servizio erogato – dei corrispettivi richiesti da Enel Distribuzione S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione), a copertura degli oneri di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti e successivamente ceduti alla medesima e-distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione 412/2015/E/eel, ha conseguentemente esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata con la deliberazione 256/2014/E/com – in materia di investimenti delle imprese regolate – all'attività di collaudo degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti, al fine di valutare la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati all'Autorità da e-distribuzione in relazione al richiamato collaudo;

- in attesa della conclusione della predetta indagine conoscitiva, l’Autorità, con la deliberazione 558/2015/R/eel, ha, tra l’altro, integrato il comma 3.2 del TICA prevedendo che i gestori di rete, nelle proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC), al fine di garantire trasparenza, definiscano le modalità per la determinazione degli oneri di collaudo nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente e ceduto al medesimo gestore di rete;
- l’indagine conoscitiva si è conclusa con l’approvazione, con la deliberazione 664/2016/E/eel, della Relazione finale recante “*Resoconto dell’estensione dell’indagine conoscitiva sugli investimenti delle imprese regolate, avviata con deliberazione 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel, in materia di costi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai produttori di energia elettrica*”. La predetta Relazione finale, tra l’altro, ha evidenziato alcune potenziali criticità in merito all’insieme delle attività che e-distribuzione ha inserito nell’ambito del collaudo e in merito alla determinazione forfetaria dei corrispettivi a copertura dei costi di alcune delle predette attività;
- la medesima deliberazione 664/2016/E/eel ha dato mandato, alla Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale), di valutare l’opportunità di interventi di tipo regolatorio, con riferimento alla disciplina dei collaudi degli impianti di rete per la connessione realizzati dai richiedenti, tenendo conto, a tal fine, anche dell’aggiornamento delle MCC già operato dai gestori di rete in attuazione della deliberazione 558/2015/R/eel;
- in ottemperanza al mandato disposto dalla deliberazione 664/2016/E/eel, gli Uffici dell’Autorità hanno avviato un’interlocazione con e-distribuzione che ha consentito di addivenire a una formulazione il più possibile trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente, nel rispetto della deliberazione 558/2015/R/eel;
- seppure e-distribuzione abbia presentato nelle proprie MCC una formulazione più trasparente del corrispettivo a copertura dei costi di collaudo nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione sia stato realizzato dal richiedente, l’Autorità ha ritenuto comunque necessario ridefinire, innovando il Testo Integrato Connessioni Attive, le modalità di determinazione del medesimo corrispettivo, puntualizzando il perimetro delle attività i cui costi siano mediamente coperti per il proprio tramite: con la deliberazione 105/2018/R/eel è stato quindi avviato il relativo procedimento;
- nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 105/2018/R/eel, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, al fine di avere un quadro più completo dello stato dell’arte in relazione all’applicazione dei corrispettivi a copertura dei costi di collaudo, ha innanzitutto richiesto anche alla Federazione Utilitalia (di seguito: Utilitalia) dati e informazioni in merito ai corrispettivi di collaudo applicati ai richiedenti che realizzino in proprio l’impianto di rete per la connessione, con riferimento alle imprese distributrici con almeno 100.000 utenti diverse da e-distribuzione;

- l’Autorità, con il documento per la consultazione 440/2018/R/eel, ha espresso i propri orientamenti in merito alla determinazione del corrispettivo di collaudo degli impianti di rete per la connessione, realizzati in proprio dai richiedenti la connessione (di seguito: corrispettivo di collaudo), individuando le attività i cui costi siano mediamente coperti per il proprio tramite (di seguito: attività di collaudo) e definendone la struttura, i relativi valori unitari, nonché le relative modalità applicative;
- l’Autorità, con il predetto documento per la consultazione, ha indicato che le attività di collaudo vengano suddivise in tre fasi:
 - a) verifica della documentazione presentata dai richiedenti, al fine di accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici dell’impresa distributrice (di seguito: verifica documentale);
 - b) eventuali verifiche in corso d’opera opportunamente motivate, finalizzate a verificare che la realizzazione sia effettuata in modo regolare e corretto, anche con riferimento ai materiali utilizzati, con particolare riferimento alle opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche *ex post*, quali, ad esempio, le opere interrato (di seguito: verifiche in corso d’opera);
 - c) collaudo finale dell’impianto di rete per la connessione realizzato, anche con l’effettuazione di verifiche e prove (elettriche e/o meccaniche) del medesimo impianto di rete (di seguito: collaudo finale). Tale fase di verifica:
 - qualora abbia esito positivo, è precedente e funzionale all’acquisizione dell’impianto di rete per la connessione da parte dell’impresa distributrice;
 - qualora dovesse avere esito negativo, dovrà essere nuovamente effettuata a seguito delle modifiche necessarie;
- l’Autorità, con il medesimo documento per la consultazione, anche tenendo conto delle strutture dei corrispettivi di collaudo attualmente definiti e applicati dalle principali imprese distributrici, ha anche previsto che:
 - a) il nuovo corrispettivo di collaudo sia suddiviso in tre componenti, rispettivamente a copertura delle tre fasi descritte nel precedente punto (verifica documentale, verifiche in corso d’opera, collaudo finale), e che ciascuna di tali componenti sia pari al prodotto tra un costo orario standard, espresso in €/h, e il numero di ore necessarie, caso per caso (non definite, quindi, in modo standard);
 - b) il costo orario standard, espresso in €/h, sia definito da ciascuna impresa distributrice nelle proprie MCC;
 - c) la stima del numero di ore necessarie per ciascuna fase delle attività di collaudo (ivi incluse le ore necessarie per i sopralluoghi) sia riportata in ciascun preventivo in funzione della soluzione tecnica di connessione in esso contenuta;
 - d) il corrispettivo di collaudo a preventivo, espresso in euro e pari al prodotto dei termini sub b) e c), sia anch’esso riportato nel preventivo, dando separata evidenza delle tre parti da cui è composto;

- e) il corrispettivo di collaudo a preventivo debba essere aggiornato ogni volta che il preventivo di connessione e, in particolare, la soluzione tecnica in esso contenuta siano modificati;
- f) il richiedente, come già attualmente previsto dai commi 16.3 e 30.3 del TICA, trasmetta all'impresa distributrice, contestualmente all'invio del progetto esecutivo, anche la documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo;
- g) il corrispettivo di collaudo a conguaglio, pari al prodotto tra il costo orario standard sub b) e il numero di ore effettivamente impiegate nello svolgimento delle operazioni ricomprese in ciascuna delle tre fasi in cui è suddivisa l'attività di collaudo, sia comunicato dall'impresa distributrice al richiedente al termine delle attività di collaudo;
- h) contestualmente alla regolarizzazione, tra impresa distributrice e richiedente, del corrispettivo per la connessione ai sensi dei commi 16.6 e 30.6 del TICA, l'impresa distributrice applichi al richiedente la differenza (positiva o negativa) tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo; e che il corrispettivo di collaudo a conguaglio tenga conto anche delle ulteriori attività (e quindi delle corrispondenti ore) relative alle eventuali verifiche in corso d'opera opportunamente motivate e relative al collaudo finale dell'impianto di rete per la connessione che la medesima impresa distributrice avesse eventualmente dovuto effettuare per effetto dell'esito negativo di precedenti collaudi.

CONSIDERATO CHE:

- tutti i soggetti che hanno trasmesso le proprie osservazioni al documento per la consultazione 440/2018/R/eel hanno espresso generale condivisione degli orientamenti indicati dall'Autorità, pur evidenziando alcune auspiccate integrazioni dell'impianto regolatorio descritto;
- con riferimento alla definizione delle attività di collaudo:
 - alcuni soggetti hanno evidenziato che le verifiche in corso d'opera dovrebbero essere sempre effettuate, e quindi ricomprese nella struttura del corrispettivo di collaudo, perché solo tramite tali verifiche è possibile evitare eventuali vizi costruttivi che non sempre si possono individuare in sede di collaudo finale, prevenendo anche eventuali rischi futuri che potrebbero coinvolgere le infrastrutture e le persone. Inoltre, i medesimi soggetti hanno evidenziato che, qualora non ci fossero le verifiche in corso d'opera nel caso di realizzazioni di impianti di rete per la connessione con parti interrate, potrebbe essere necessario richiedere l'effettuazione di carotaggi/scavi per verificare le opere durante il collaudo finale, con evidenti problematiche operative e di incremento dei costi, nonché con un grado di affidabilità delle verifiche certamente inferiore rispetto all'effettuazione delle medesime verifiche in corso d'opera;
 - e-distribuzione ha evidenziato che le attività relative alle verifiche in corso d'opera non dovrebbero essere motivate ogni volta, poiché esse sono sempre

- indispensabili per la corretta realizzazione dell'impianto di rete per la connessione che, successivamente, diventerà parte della rete pubblica di distribuzione di energia elettrica;
- Utilitalia ha evidenziato che nella fase di collaudo finale dovrebbe essere ricompresa anche l'attività, con la relativa valorizzazione economica, relativa alla redazione e gestione del verbale di collaudo che comporta risvolti legali e patrimoniali rilevanti, dato che l'impresa distributrice, a seguito della conclusione del collaudo finale, assume la responsabilità di tratti di rete elettrica che dovrà gestire negli anni successivi;
 - alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità che le verifiche e le prove degli impianti di rete per la connessione siano svolte dalle imprese distributrici in contraddittorio con il richiedente;
 - con riferimento alla definizione della struttura del corrispettivo di collaudo e dei relativi valori unitari, nonché delle relative modalità applicative:
 - un gruppo di produttori di energia elettrica ha evidenziato che, al fine di garantire la massima trasparenza nella definizione della struttura del corrispettivo di collaudo, si dovrebbe fare riferimento a quanto indicato dal decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, che definisce il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”*;
 - alcuni soggetti hanno evidenziato che il valore del corrispettivo di collaudo definito inizialmente nel preventivo non dovrebbe essere soggetto ad aggiornamento ogni volta che la soluzione tecnica di connessione venga modificata, né al termine dell'attività di collaudo. In particolare, l'aggiornamento del corrispettivo di collaudo e la definizione del relativo valore finale solo al termine del collaudo stesso non produrrebbe alcun beneficio né ai produttori né alle imprese distributrici e, in ultima analisi, al sistema elettrico, poiché comporterebbe incertezze sul proprio reale valore nonché l'introduzione di ulteriori fasi nel processo di connessione a carico delle imprese distributrici e comporterebbe la possibilità che sorgano contenziosi tra richiedenti e imprese distributrici;
 - con riferimento all'applicazione dei nuovi corrispettivi di collaudo, alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di indicare le tempistiche entro le quali le imprese distributrici dovranno adeguare le proprie MCC.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rivedere le modalità di determinazione del corrispettivo di collaudo degli impianti di rete per la connessione, realizzati in proprio dai richiedenti, nel caso di connessioni di impianti di produzione da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento alle reti di distribuzione di media e alta tensione;
- prevedere che, al fine di non interferire con le procedure di connessione già in essere per le quali le accettazioni dei relativi preventivi hanno ormai consolidato

anche le condizioni economiche relative ai collaudi degli impianti di rete per la connessione e al fine di consentire alle imprese distributrici di avere il tempo necessario per modificare le procedure in attuazione del presente provvedimento, la revisione dei corrispettivi di collaudo trovi applicazione per tutte le richieste di connessione relative a impianti di produzione di energia elettrica presentate a decorrere dall'1 gennaio 2019;

- confermare le attività, suddivise in tre fasi, i cui costi sono coperti dal corrispettivo di collaudo, indicate nel documento per la consultazione 440/2018/R/eel, integrandole come di seguito descritto:
 - le verifiche in corso d'opera siano, in generale, sempre previste, accogliendo quanto richiesto da alcuni gestori di rete; e che, per tutte le tre fasi, l'impresa distributtrice descriva nel preventivo le operazioni che saranno svolte con le relative motivazioni;
 - la fase di collaudo finale ricomprenda anche l'attività di redazione e gestione del verbale di collaudo, accogliendo quanto richiesto da alcuni gestori di rete;
 - le verifiche in corso d'opera e di collaudo finale siano svolte in contraddittorio con il richiedente e che, a conclusione di ciascuna verifica, sia redatto un verbale, sottoscritto dall'impresa distributtrice e dal richiedente, al fine di evitare successive contestazioni;
- confermare la struttura del corrispettivo di collaudo e i relativi valori unitari, nonché le relative modalità applicative, indicati nel documento per la consultazione 440/2018/R/eel, prevedendo in particolare che:
 - i valori dei costi unitari standard, espressi in €/h, per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo, siano definiti autonomamente da ciascuna impresa distributtrice, poiché i costi sostenuti da ciascuna impresa distributtrice potrebbero essere influenzati da fattori non individuabili *ex ante* dall'Autorità e potrebbero assumere valori differenti per ciascuna di esse. Si ritiene opportuno prevedere che:
 - i. ciascuna impresa distributtrice, entro il 31 dicembre 2018, aggiorni le proprie MCC a seguito del presente provvedimento definendo, in particolare, i valori dei costi unitari standard per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo;
 - ii. ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti, entro il 31 dicembre 2018, trasmetta all'Autorità le proprie MCC come modificate secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
 - iii. ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti dia evidenza all'Autorità di ogni modifica che verrà eventualmente apportata in merito al corrispettivo di collaudo;
 - sia confermato anche l'aggiornamento del corrispettivo di collaudo a preventivo ogni volta che venga modificata la soluzione tecnica per la connessione affinché tale corrispettivo sia sempre aderente con la soluzione prospettata. Tale previsione è peraltro coerente con quanto disposto dal comma 7.2 del TICA secondo cui il corrispettivo di connessione possa essere adeguato *“a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti*

- dalla procedura autorizzativa*”, né introduce ulteriori complicazioni procedurali essendo effettuato contestualmente all’aggiornamento del preventivo stesso;
- sia confermato anche l’aggiornamento del corrispettivo di collaudo a conguaglio al fine di garantire al richiedente che il corrispettivo di collaudo sia relativo alle attività realmente effettuate, con particolare riferimento alle operazioni in campo come risultanti dai verbali di cui sopra

DELIBERA

1. Il Testo Integrato Connessioni Attive è modificato nei seguenti punti:
 - all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera ddd) sono aggiunte le seguenti: “
 - eee) **attività di collaudo** è l’attività finalizzata alla verifica della rispondenza, nel caso di realizzazione in proprio da parte del richiedente dell’impianto di rete per la connessione, alle soluzioni tecniche convenzionali, ivi compresi gli standard tecnici e le specifiche di progetto, adottate dal gestore di rete interessato. L’attività di collaudo è suddivisa nelle tre seguenti fasi:
 - i. **verifiche documentali**: verifiche della documentazione presentata dal richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella STMD, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici del gestore di rete;
 - ii. **verifiche in corso d’opera**: verifiche effettuate durante la realizzazione, da parte del richiedente, dell’impianto di rete per la connessione circoscritto secondo quanto previsto dal comma 16.1 ovvero dal comma 30.1, finalizzate a verificare che la realizzazione sia effettuata in modo regolare e corretto, anche in relazione ai materiali utilizzati, con particolare riferimento alle opere per le quali non sia possibile effettuare verifiche ex post;
 - iii. **collaudo finale**: collaudo dell’impianto di rete per la connessione effettuato al termine della sua realizzazione, anche tramite verifiche e prove (elettriche e/o meccaniche), comprensivo della redazione del verbale di collaudo. Nel caso di esito negativo del collaudo finale, il gestore di rete effettua un ulteriore collaudo finale successivamente all’effettuazione, da parte del richiedente, degli interventi necessari per adeguare l’impianto di rete per la connessione;
 - fff) **corrispettivo di collaudo** è il corrispettivo, calcolato dal gestore di rete, a copertura dei costi sostenuti dal medesimo per l’effettuazione dell’attività di collaudo. Il corrispettivo di collaudo è suddiviso in tre

componenti, ciascuna relativa alla corrispondente fase dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee);

ggg) **corrispettivo di collaudo a conguaglio** è il corrispettivo di collaudo definito sulla base della soluzione tecnica realizzata e delle verifiche in campo realmente effettuate. Esso tiene conto anche degli eventuali ulteriori collaudi finali nei casi di esito negativo dei precedenti;

hhh) **corrispettivo di collaudo a preventivo** è il corrispettivo di collaudo definito nel preventivo per la connessione ovvero nella STMD e aggiornato contestualmente a ogni aggiornamento della soluzione tecnica per la connessione;

iii) **corrispettivo unitario di collaudo** è il corrispettivo, espresso in €/h e definito autonomamente dal gestore di rete, a copertura dei costi sostenuti dal medesimo per l'effettuazione dell'attività di collaudo. Esso è definito per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee).”;

- all'articolo 3, comma 3.2, la lettera q) è sostituita dalla seguente: “
q) la descrizione dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), distinguendo le tre fasi di cui al medesimo, nonché il corrispettivo unitario di collaudo definito autonomamente secondo principi di trasparenza e non discriminazione;”;
- all'articolo 7, comma 7.2, dopo le parole “fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa” sono aggiunte le seguenti: “e fatti salvi gli adeguamenti dell'eventuale corrispettivo di collaudo”;
- all'articolo 7, comma 7.3, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: “
s) il corrispettivo di collaudo a preventivo, calcolato dal gestore di rete moltiplicando, per ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il corrispettivo unitario di collaudo per le relative ore necessarie. Il preventivo reca anche la descrizione motivata, in relazione alla pratica di connessione specifica, delle tre fasi dell'attività di collaudo.”;
- all'articolo 16, comma 16.3, le parole “documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo” sono sostituite dalle seguenti: “documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo”;
- all'articolo 16, comma 16.4, dopo le parole “il richiedente avvia i lavori.” sono aggiunte le seguenti: “Il gestore di rete, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d'opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii.. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte.”;
- all'articolo 16, comma 16.5, le parole “effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 16.1.” sono sostituite dalle seguenti:

“effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., funzionale alla messa in esercizio dell’impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. A conclusione dell’attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il gestore di rete calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell’attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro le tempistiche di cui al comma 16.6, dal richiedente al gestore di rete se positiva ovvero dal gestore di rete al richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali.”;

- all’articolo 19, comma 19.1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: “
 - r) nel caso di connessioni a reti di distribuzione in alta tensione, il corrispettivo di collaudo a preventivo, calcolato dal gestore di rete moltiplicando, per ciascuna delle tre fasi dell’attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il corrispettivo unitario di collaudo per le relative ore necessarie. Il preventivo reca anche la descrizione motivata, in relazione alla pratica di connessione specifica, delle tre fasi dell’attività di collaudo.”;
- all’articolo 30, comma 30.3, le parole “documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo” sono sostituite dalle seguenti: “documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo”;
- all’articolo 30, comma 30.4, dopo le parole “il richiedente avvia i lavori.” sono aggiunte le seguenti: “Il gestore di rete, durante la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione da parte del richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in corso d’opera di cui al comma 1.1, lettera eee), punto ii.. A conclusione di ciascuna verifica in corso d’opera, viene redatto un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato.”;
- all’articolo 30, comma 30.5, dopo le parole “effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 30.1.” sono aggiunte le seguenti: “; il gestore di rete, nel caso di connessioni a reti di distribuzione in alta tensione, effettua, in contraddittorio con il richiedente, il collaudo finale di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., funzionale alla messa in esercizio dell’impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto dal gestore di rete e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. A conclusione dell’attività di collaudo di cui al comma 1.1, lettera eee), il gestore di rete calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell’attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali

ulteriori collaudi finali di cui al comma 1.1, lettera eee), punto iii., nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro le tempistiche di cui al comma 30.6, dal richiedente al gestore di rete se positiva ovvero dal gestore di rete al richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali.”;

2. le imprese distributrici, entro il 31 dicembre 2018, aggiornano le proprie Modalità e Condizioni Contrattuali secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
3. le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all’Autorità, entro il 31 dicembre 2018, le proprie Modalità e Condizioni Contrattuali aggiornate secondo quanto previsto dal punto 2;
4. le modalità di definizione dei corrispettivi di collaudo di cui al presente provvedimento si applicano per tutte le richieste di connessione relative a impianti di produzione di energia elettrica presentate a decorrere dall’1 gennaio 2019;
5. la presente deliberazione e il Testo Integrato Connessioni Attive come modificato dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini